## **AVVISO DI RETTIFICA**

Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale), art. 19 (Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 1/2000).

A seguito di mero errore materiale, al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), come risultante dalla sostituzione operata dall'articolo 19 della l.r. 19/2016, è stato erroneamente riportato il riferimento al comma 2 anzichè al comma 3.

Si riporta, pertanto, il testo corretto del comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 1/2000, come sostituito dall'articolo 19 della l.r. 19/2016:

"5. Il personale di cui al **comma 3** accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.".